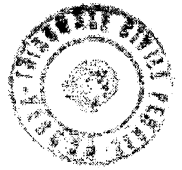


Sent. 156/2022 Trib. 12/12/2022

Reg. 171/2022

D. 12/2022 CCI L.C. GRILLO PASQUALE

N. 13/2022 CCI L.C. LENTINI CATERINA



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio

- Presidente

dott. Silvia Rizzuto

- Giudice

dott. Luigi Pagliuca

- Giudice est

nel procedimento n. 94/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Grillo Pasquale (cod.fisc. ...)

Lentini Caterina (cod.fisc. ...)

entrambi con l'avv. ...

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Grillo Pasquale e Lentini Caterina per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;



considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono entrambi residenti in Albaredo D'Adige (Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCI sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCI l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del Grillo e l'altra relativa al patrimonio della Lentini. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla

soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni – gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del

contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati (al ricorso e/o alla relazione del gestore della crisi);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Alberto Nesso il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (entrambi i ricorrenti svolgono attività lavorativa dipendente), sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC: a) il Grillo è gravato da debiti (in comune con la moglie per euro [REDACTED]) verso banche ed Erario per complessivi euro [REDACTED], non essendo proprietario di beni ed essendo titolare solo di un reddito da lavoro dipendente di circa [REDACTED] mensili (calcolato su 12 mesi: reddito netto annuo di euro [REDACTED]) che, come si vedrà, deve destinare in buona parte al mantenimento familiare; b) anche la Lentini è gravata da debiti (in comune con il marito per euro [REDACTED]) per euro [REDACTED] ed anch'essa non è proprietaria di beni e può contare solo su redditi da lavoro dipendente (peraltro neppure in forza di rapporto stabile) con un'entrata che, negli ultimi tre anni, è stata mediamente di euro [REDACTED] mensili (calcolata su 12 mensilità: reddito medio annuo di euro [REDACTED]), anche in questo caso in gran parte da destinare al mantenimento familiare. E' perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che l'assegnazione al creditore Fino 1 securation srl del quinto dello stipendio del Grillo (all'esito della procedura esecutiva mobiliare n. 2097/20 del Tribunale di Verona) è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;

considerato, infatti, che: **1)** in caso di procedura esecutiva mobiliare presso terzi avente ad oggetto quote di stipendio o da pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura, acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del *terzo debitor debitoris*); **2)** che pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza; **3)** qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; **4)** tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinquies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI); **5)** pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua

durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della assegnazione del quinto dello stipendio del Grillo al creditore Fino 1 securation srl, tenuto conto delle spese di mantenimento del nucleo familiare pari ad euro [redacted] esposte dai ricorrenti (e verificate come congrue dal gestore) e della necessità di ripartire tale spesa tra i due ricorrenti in proporzione all'entità del rispettivo reddito, la quota di reddito mensile necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata: a) nella somma di € [redacted] mensili quanto al Grillo; b) nella somma di euro [redacted] mensili quanto alla Lentini, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies*;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: **1)** la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); **2)** anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12 e da confermare anche nella vigenza del Codice della Crisi (considerato anche che l'art. 268, c. 4 lett. b) continua ad escludere dalla liquidazione i redditi solo nella misura necessaria per il mantenimento familiare, il che conferma – *a contrario* – che le quote eccedenti tale limite sono comprese nel patrimonio da liquidare e possono quindi essere apprese all'attivo); **3)** ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo

di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; **4)** ed infatti, l'art. 281 CCI, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); **5)** la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; **6)** in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCI e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCI, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; **7)** ma l'interpretazione del ~~dettato~~ normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; **8)** questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; **9)** ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: **a)** la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; **b)** il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; **c)** una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; **d)** conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito dei ricorrenti, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **Grillo Pasquale** (cod.fisc. **Caterina** (cod.fisc. **Lentini**
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Alberto Nesso;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
- 6) Dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovrà cessare la trattenuta del quinto dello stipendio di Grillo Pasquale ed a favore del creditore Fino 1 securation srl (per effetto di assegnazione di credito all'esito della procedura esecutiva mobiliare n. 2097/20 del Tribunale di Verona), sicché il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza decurtazione del quinto, a favore del Grillo;

- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Grillo Pasquale sino alla concorrenza dell'importo di euro ~~1.199,00~~ mensili, nonché il reddito di Lentini Caterina sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro ~~169,00~~, con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura, sui quali saranno accreditate le somme eccedenti le quote di reddito sopra determinate;
- 9) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad avviare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC

Verona, 7/12/22

Il Giudice Est.
dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in Cancelleria

12 DIC. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Irene ARMENI